

TAR Piemonte- 17 marzo 2007, n. 1297. Illegittimità della prescrizione del valore limite MTBE (10 µg/l) per le bonifiche delle acque sotterranee

Nell'ambito del procedimento di bonifica, di competenza del Comune, soltanto l'atto conclusivo del procedimento costituisce fonte di effetti giuridici (eventualmente) lesivi delle situazioni giuridiche dei privati; fatta salva l'eccezione in cui l'atto endoprocedimentale determini un arresto procedimentale o prefiguri un contenuto del provvedimento finale sicuramente lesivo per il privato.

(Nella specie, è stato ritenuto che non poteva essere considerata tardiva la domanda di annullamento proposta nei confronti della delibera della Giunta Comunale, che, approvando il progetto definitivo di bonifica, imponeva il parametro del MTBE (10 µg/l), già introdotto sia nel piano di caratterizzazione sia nel progetto preliminare, approvati in data anteriore dalla stessa Giunta comunale con delibere non impugnate).

Spetta al regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett a) D. Lgs n. 22/1997 la competenza a definire i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, eppertanto non è consentito all'amministrazione competente all'approvazione del progetto né all'Istituto Superiore di Sanità l'integrazione per analogia dei valori limite di concentrazione, fatta salva l'eccezione espressamente prevista dalla tab. 1 dell'Allegato 1 al DM n. 471/1999, per i valori limite riferiti al suolo e al sottosuolo.

(Nella specie, è stata esclusa la legittimità della prescrizione della Giunta Comunale che, in sede di approvazione del progetto definitivo, imponeva il valore limite di 10 µ/l per l'MTBE per la bonifica delle acque di falda nei terreni interessati dallo sversamento dell'oleodotto).